

zione minorile e della famiglia, riunendo in un unico organo giurisdizionale le competenze che attualmente sono disseminate fra giudice tutelare, tribunale per i minorenni, tribunale ordinario in tema di rapporti di famiglia e di minori. Occorre operare per unificare questa dispersione negativa di competenze, che porta a disfunzioni e ad anomalie, realizzando, quindi, un giudice unico della persona e dello stato delle persone, in una visione realmente unitaria ed organica, che muova dal presupposto profondamente condiviso che sussiste una stretta correlazione tra le patologie dell'istituto familiare e le situazioni di disagio e di sofferenza dei minori.

Un secondo criterio di fondo per noi irrinunciabile è quello dell'effettiva specializzazione del giudice minorile, con il riconoscimento, quindi, del carattere esclusivo delle funzioni ad esso affidate. L'effettiva specializzazione dei giudici minorili postula, naturalmente, l'esclusività delle funzioni ad essi riconosciute. Va bandito il rischio, presente, invece, in tutta la sua gravità nel testo varato dalla Commissione e voluto dalla maggioranza e dal Governo, di un'ambigua e pericolosa promiscuità di funzioni, che renderebbe inevitabilmente la tutela giurisdizionale, la tutela processuale per i minori meramente formale e non reale. La formulazione che è stata adoperata nel corso del procedimento legislativo in Commissione — come vedremo da qui ad un attimo — è destinata inevitabilmente a crollare sotto il peso della situazione obiettiva e reale dei tribunali civili italiani e, quindi, a determinare una situazione totalmente antitetica rispetto al riconoscimento di funzioni esclusive per i giudici che debbono seguire le questioni dei minori.

Vi è poi un terzo criterio di fondo per noi assolutamente irrinunciabile ed essenziale: si tratta della conservazione e del rispetto del principio della composizione mista dei collegi giudicanti per i minori, sia nella materia penale sia in quella civile. Per noi, infatti, è assolutamente necessaria quell'integrazione di saperi, di conoscenze e di approcci culturali diversi che è stata una delle ricchezze del tribu-

nale per i minorenni nel nostro paese, assunto anche a modello positivo al di fuori dei confini italiani.

Per noi il giudice minorile deve avere una solida preparazione, una forte specializzazione giuridica, in particolare, nel campo del diritto di famiglia. Tuttavia, è necessaria da parte del giudice minorile una profonda capacità di ascoltare il minore, di comprenderne le esigenze mutevoli, di riuscire a entrare nella sua vera situazione, di riuscire a interpretare e a percepire le diverse conseguenze dei suoi provvedimenti. In altre parole, è necessaria una lettura pluridimensionale, un approccio multidisciplinare per comprendere la condizione del minore e la sua situazione nel complesso delle relazioni familiari.

Ecco perché per noi sussiste un nesso inscindibile tra effettiva specializzazione del giudice minorile, esclusività delle funzioni ad esso affidate, composizione mista dei collegi giudicanti. Per noi anche questi tre aspetti si legano nell'insegnamento della giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha configurato nel tribunale dei minorenni un organo di giustizia effettivamente specializzato che risponde a valori di rilevanza costituzionale, anche alla luce di impegni internazionali che sono stati accettati dal nostro Stato. Questi tre aspetti — specializzazione, esclusività, composizione mista dei collegi giudicanti — per noi formano anche la cornice costituzionale insuperabile, in cui si inseriscono il modello attuale di giustizia minorile e ogni discorso di riforme in questo campo.

Non è possibile assumere decisioni così rilevanti, come ad esempio quelle nel campo civile, sulla base di canoni esclusivamente tecnici e giuridici; né è possibile confondere il ruolo del giudice nella fase delicata della decisione — naturalmente, del giudice onorario — con il ricorso alla consulenza tecnica. Il consulente tecnico ha una funzione diversa, che è quella di fissare ad un certo momento la situazione in cui versa il minore; invece, il ruolo del giudice onorario, nel momento della decisione e nella dialettica della camera di

consiglio, è quello di riuscire a cogliere, accanto a chi è portatore di un'esperienza e di una specializzazione tecnico-giuridica, le conseguenze plurime e diverse dei possibili provvedimenti che si possono adottare sul minore, i riverberi che ne deriveranno sulla sua condizione personale e sul complesso delle relazioni e dei rapporti familiari in cui si trova inserito.

Ecco perché noi sottolineiamo come il ritorno ad una decisione nel campo civile, fondato unicamente su canoni giuridici, rappresenta nettamente un passo indietro che ci avvicina a un modello giudiziale complessivo in cui il minore, piuttosto che soggetto di diritti, portatore di interessi superindividuali, oggetto di preminente attenzione, viene ad essere destinatario della volontà dei comportamenti e delle decisioni degli adulti. Per noi, invece, l'ascolto del minore — indispensabile e delicatissimo in questo campo — esige l'integrazione feconda e paziente di diversi saperi.

Pertanto, vi è la necessità di garantire un intervento giudiziale di alta qualità sulla condizione del minore, anche per rispettare lo spirito dell'articolo 102, secondo comma, della Costituzione. È indispensabile questa integrazione e questo arricchimento dei saperi che possono e debbono condurre alla decisione. Non si può stabilire una frattura, che sarebbe grave e perniciosa, tra la fase delicata dell'acquisizione istruttoria degli elementi di giudizio su quella situazione che forma oggetto del processo civile e la fase della decisione, che nella dialettica della camera di consiglio deve vedere questa integrazione e questo scambio di saperi. Del resto, noi rischiamo di addivenire anche a una situazione illogica e paradossale, per cui diversa è la composizione dei collegi giudicanti nel campo penale e civile: in qualche misura, più tutelata è la situazione del minore che delinque e che quindi è oggetto di giudizio penale, rispetto a quella del minore vittima di abusi intrafamiliari e che è interessato a processi civili. Rischieremmo di andare verso una visione esclusivamente privatistica del diritto minorile e di riservare risposte ordinamentali e normative diverse a situa-

zioni che si riconducono alla medesima *ratio* e in cui l'esigenza di tutela, la qualità della tutela, la necessità dell'integrazione dei saperi richiesti è la medesima. Del resto, in questo senso ha concluso anche la relazione conclusiva della Commissione bicamerale per l'infanzia del 17 dicembre 2002 che reca alcuni passaggi molto belli e significativi.

Per noi, vi è un quarto criterio di fondo, quello della prossimità del giudice minorile al territorio, perché occorre organizzare una tutela giudiziaria che sia contestuale con le altre forme di protezione, di presenza, di sostegno che ai minori le istituzioni, nelle diverse espressioni, sono in grado di assicurare.

Vi è cioè l'esigenza che la giurisdizione interagisca con le altre risorse istituzionali e sociali presenti sul versante dei minori e, più in generale, della condizione familiare. Il riferimento va ad una presenza contestuale sul territorio dell'organo di giustizia minorile e dei servizi complessivi alla persona di competenza degli enti locali. Questo è il motivo per cui, a nostro avviso, occorre un giudice radicato e diffuso sul territorio, che sia presente in tutti i tribunali attualmente esistenti.

Vi è, inoltre, la necessità della valorizzazione dei servizi sociali del territorio e della comunità, evitando visioni burocratiche, centralistiche dei servizi alla persona che ne ridurrebbero la funzione ad un mero controllo, ad una sorta di vigilanza assistenziale. Occorre, invece, esaltare il sistema dei servizi sociali nella loro vocazione e nella loro potenzialità promozionale, nel segno indelebile del rispetto e della valorizzazione della dignità e della responsabilità della persona. Occorre, inoltre (è un altro criterio di fondo), dare realizzazione immediata e piena, sin da questo dibattito legislativo, ai principi costituzionali del giusto processo, della terzietà ed imparzialità del giudice, della ragionevole durata dei processi, della garanzia delle difese e dell'esigenza del contraddittorio, adeguando subito il rito dei procedimenti civili in materia minorile per rendere applicabili questi principi, senza rinvio ad una delega che rappresenterebbe

lo svuotamento del ruolo del Parlamento e che significherebbe anche perdere un'occasione importante.

Questi criteri di fondo — mi sia consentito di affermarlo — hanno ispirato il nostro atteggiamento costruttivo, sereno ed estremamente serio.

La nostra posizione culturale è nel segno del disegno di legge che fu presentato dall'onorevole Rosa Jervolino Russo, dell'istituzione di un tribunale per la famiglia e per i minori, dotato di tutta la sua autonomia funzionale ed organizzativa, ma siamo voluti anche entrare, con gli altri gruppi del centrosinistra, nel cuore della discussione in Commissione, nella logica seguita dal Governo, perché ci siamo resi conto del dato oggettivo della volontà o impossibilità per il Governo di destinare congrue risorse alla creazione anche di questi tribunali autonomi, dotati di tutta la loro dimensione peculiare, funzionale ed organizzativa.

Del resto, anche l'impostazione seguita dal Governo nei due disegni iniziali, con due risposte ordinamentali diverse per il settore penale e per il settore civile, quindi con competenze diverse in materia di minori e separazione, nella stessa materia, tra competenze civili e competenze penali non può non essere ricordata.

Siamo intervenuti in questo dibattito con un atteggiamento estremamente leale e responsabile; abbiamo chiesto, e continuiamo a farlo, al Governo ed alla maggioranza chiarezza. Quale è la nostra impressione? Il problema — lo diceva molto bene l'onorevole Finocchiaro — non è nominalistico: non si tratta di parlare di tribunale per la famiglia e per i minori o di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori. Il problema è di intendersi nella sostanza sulle strutture che si intende realizzare, sui criteri di fondo che debbono ispirarle, sui mezzi materiali che debbono consentirne il valido ed efficace funzionamento.

Noi abbiamo la sensazione che, da parte del Governo e della maggioranza, vi sia la volontà di realizzare una riforma della giustizia minorile a tutti i costi, partendo da una premessa antitetica alla

nostra, radicalmente differente, che si sostanzia in un giudizio per noi positivo e compiuto, per il Governo e la maggioranza negativo sul modello di giustizia minorile realizzato sin da oggi dai tribunali per i minori.

Vogliamo, inoltre, dire con chiarezza che la soluzione varata in Commissione giustizia, che ha formato anche oggetto di rilievi critici del Comitato per la legislazione, non risponde ai criteri guida, anzi confligge con i criteri guida che, come abbiamo detto all'inizio, rappresentano le linee fondamentali che caratterizzano il nostro orientamento in questo campo.

Si dice «no» alla specializzazione del giudice minorile ed alla sua esclusività, ma si dice «no» anche alla sua prossimità al territorio, perché la formula adoperata, per quanto riguarda la pretesa di semiesclusività, se così possiamo dire, del giudice minorile, è una formula di stile che è destinata inevitabilmente a negare l'esclusività delle funzioni per la mole delle pendenze civili del nostro paese.

Pertanto, i giudici civili, già oberati da un notevole carico di lavoro al quale difficilmente riescono a far fronte in tempo utile, non potranno fronteggiare l'ulteriore notevole carico sopravvenuto per trasferimento dai tribunali per i minori.

Soltanto in alcuni uffici giudiziari dalle dimensioni più ampie sarà possibile destinare alcuni giudici alle sezioni in maniera esclusiva, ma nella stragrande maggioranza dei casi ciò non potrà avvenire per carenza di organico; e nell'accumulo delle competenze dei giudici ordinari assegnati alle sezioni, con il trasferimento che deriverà dal tribunale per i minorenni, ne deriverà inevitabilmente il fatto che sarà privilegiata la materia civile ordinaria, perché più conosciuta, più asettica, e in qualche misura meno emotivamente coinvolgente. Ma è stato detto anche «no» alla prossimità: come vedremo nel corso dell'esame degli emendamenti, la formula delle sezioni cosiddette itineranti, con una delega vaga e generica al Governo, è assolutamente insufficiente. Porterebbe ad un esercizio frettoloso della funzione giu-

risdizionale; condurrebbe il giudice in una serie di tribunali subprovinciali solo per la mera celebrazione delle udienze, il che gli impedirebbe di assolvere al suo compito più vero e più completo, quello di ascolto delle persone, di disponibilità attenta e costante al confronto, per comprendere tutti gli aspetti di una situazione complessa. Le sezioni vanno istituite in tutti i tribunali.

Ancora: non è possibile realizzare una riforma rimanendo con gli organici invariati dei magistrati e del personale amministrativo. Per far compiere un salto di qualità ad un modello positivo di giustizia minorile occorre investire in risorse, in professionalità, in aumento degli organici dei magistrati e del personale amministrativo; occorre investire risorse adeguate e non i 3 miliardi previsti attualmente. Non a caso la Commissione bilancio sino ad oggi non ha ancora espresso il suo parere, anche perché il discorso della copertura finanziaria, la previsione delle cosiddette sezioni itineranti, con il più massiccio ricorso alle consulenze d'ufficio, in conseguenza dell'eliminazione della presenza dei giudici onorari nei collegi giudicanti e civili, porterà ad un aggravio di spesa. E poi non c'è una lira per prevedere strutture, luoghi *ad hoc* per consentire lo svolgimento di funzioni giudiziarie così delicate perché investono i minori!

Vi è una mera delega per l'adeguamento ai principi del giusto processo della disciplina processuale e, poi, vi è una soluzione del tutto incomprensibile ed illogica per i giudici onorari. È una soluzione ibrida: essi dovrebbero delineare il profilo psicologico del minore. Fanno parte di collegi giudicanti solo nel penale, non nel civile.

Una soluzione ingiustificata che distrugge a nostro avviso anche l'essenza del giudice minorile come organo specializzato, secondo l'insegnamento della Corte, nel rispetto del secondo comma dell'articolo 31 della Costituzione. Per noi, invece, è fondamentale assicurare questa composizione mista nella fase decisoria e giudicante sia nel penale sia nel civile, perché le esigenze non mutano, ma rimangono

inalterate. Questo è l'unico modo, a nostro avviso, anche per rispettare la configurazione che il giudice di costituzionalità ha dato del tribunale per i minorenni.

Questi sono gli elementi complessivi che ci portano ad esprimere un giudizio motivatamente e, come potremmo dire, fortemente negativo e critico sulla proposta che è all'esame di questa Assemblea.

Diciamo con chiarezza che siamo contrari a riforme simbolo, a riforme manufatto che sono destinate soltanto a distruggere, indebolire e a minare un modello di giustizia minorile che è stato prezioso e positivo. Diciamo « sì » ai processi legislativi che, partendo da questo modello e dal rispetto del suo ruolo e della funzione assolta, consentano l'integrazione, il miglioramento ed un arricchimento intorno a criteri di fondo chiari e precisi: l'unità della giurisdizione della famiglia e dei minori, la specializzazione e l'esclusività, la prossimità del giudice al territorio, la composizione mista dei collegi giudicanti, ma diciamo anche che questo richiede l'assegnazione di risorse finanziarie adeguate, la previsione di aumenti di organici, la realizzazione di nuove strutture idonee.

Di tutti questi elementi allo stato del provvedimento in esame in Parlamento non vi è alcuna traccia: per questo esprimiamo un giudizio critico e negativo, preparandoci ad affrontare la discussione con grande determinazione, con passione per evitare che sia approvato un testo che consentirebbe soltanto di eliminare un'esperienza positiva, senza che vi sia un vero passo in avanti e senza delineare un diverso modello di giustizia minorile (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.

**BEATRICE MARIA MAGNOLFI.** Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, i motivi della nostra contrarietà nei riguardi di questo provvedimento sono molti e cercherò di argomentarli anch'io con chiarezza e semplicità.

Secondo noi i tribunali per i minorenni non sono affatto un'istituzione da cancel-

lare. Al contrario, sono uno dei rari ambiti del sistema giudiziario italiano che hanno dimostrato di saper funzionare, con un patrimonio di cultura altamente qualificato e con un modello interdisciplinare apprezzato anche in ambito europeo. Non riporto qui soltanto l'opinione dei magistrati minorili, che potrebbe sembrare interessata, ma anche quella degli avvocati, delle associazioni che si occupano dei bambini e degli adolescenti, del volontariato laico e cattolico. Lo hanno detto nelle audizioni, lo affermano nei convegni, lo scrivono nei libri e nei documenti.

Benché istituito nel lontano 1934, il tribunale per i minorenni ha visto una continua evoluzione, nell'intervento del legislatore, nella giurisprudenza e anche nella prassi quotidiana, tanto da potersi considerare ancora un istituto ispirato nel suo funzionamento a principi di grande civiltà, un istituto che rientra perfettamente tra quelli indicati dalla Costituzione all'articolo 27. Con pochi mezzi, pochi magistrati togati — 182 in tutta Italia —, grazie alla grande risorsa dei giudici onorari — oltre 600 —, con la collaborazione dei servizi sociali territoriali, i 29 tribunali per i minorenni rappresentano un giacimento di cultura giuridica specialistica che merita rispetto e cautela.

Dobbiamo considerare che stiamo parlando di funzioni assai delicate e complesse che riguardano bambini e bambine, adolescenti, famiglie. Parliamo certo di diritti e di doveri, ma al tempo stesso di degrado sociale, marginalità, patologie di ogni tipo, sofferenze, speranze, progetti di vita. Una materia incandescente in cui i colpevoli sono spesso anche vittime, in cui il contesto sociale e familiare gioca un ruolo cruciale. Tutto ciò richiede professionalità e sensibilità sociale insieme, aggiornamento continuo, dedizione esclusiva, rapidità di giudizio.

Nel tribunale per i minorenni di Firenze, che porta il nome di un suo appassionato presidente, Gianni Meucci, la media delle sentenze è di 5-6 mesi; rispetto ai tempi dei tribunali ordinari sembra la Svizzera e sappiamo che il tempo non è una variabile indipendente dalla

giustizia. Per questo suscita parecchi interrogativi la determinazione con cui il ministro Castelli, di fronte ad un sistema giudiziario che presenta così tante disfunzioni e carenze — lo ricordava poco fa l'onorevole Galli —, ha preso di mira come priorità assoluta lo scioglimento del tribunale per i minorenni ovvero la cancellazione di uno dei pochi segmenti efficienti dell'ordinamento giudiziario.

Intendiamoci, colleghi, l'opposizione non pensa affatto che il lavoro dei tribunali per i minori non sia perfezionabile. Ricordiamo benissimo alcune sentenze controverse che hanno suscitato una fin troppo facile emotività nell'opinione pubblica, alimentata anche da campagne di stampa. Riconosciamo da tempo che la dispersione delle competenze appare non sempre razionale e non adeguata a talune innovazioni sociali — mi riferisco in particolare all'aumento delle unioni di fatto —, che un maggiore accorpamento delle giurisdizioni in materia di minori e famiglie e una più capillare distribuzione nel territorio degli uffici che si occupano di queste materie sarebbe un passo in avanti decisivo. Ci sono le nostre proposte di legge, onorevole Lussana, a dimostrare questo impegno che tuttavia ha bisogno, per essere coronato da successo, di risorse e mezzi adeguati.

Anche la scelta di presentare un testo alternativo sta a dimostrare che, se volete migliorare la giustizia minorile, noi siamo d'accordo. Anzi, vi sfidiamo a farlo con un disegno coerente e non velleitario, con un profilo culturale alto che davvero metta al centro l'interesse di questi speciali cittadini che sono i bambini e gli adolescenti. Le riforme sono intimamente connesse al progresso della società, servono per migliorare la vita dei cittadini, per fare un passo in avanti, non certo per far regredire e peggiorare le cose, altrimenti non sono riforme, ma sono disastri o, nel migliore dei casi, fumo negli occhi.

Anche se i nostri emendamenti non sono stati accolti — lo ricordava poco fa l'onorevole Lucidi — riconosciamo che la discussione in Commissione, a cui abbiamo partecipato con grande impegno, ha

in qualche modo fatto breccia e prodotto qualche miglioramento rispetto al testo originario, ma siamo ancora in profondo disaccordo su alcuni nodi di fondo. Il primo punto riguarda il « dove » ovvero la localizzazione sul territorio delle cosiddette sezioni specializzate che dovranno sostituire il tribunale per i minorenni.

Non si riesce a capire, dopo mesi di discussione, quante saranno e dove verranno istituite. L'articolo 9 detta al Governo i criteri per la localizzazione. Essi recitano: presso tutte le sedi dei tribunali attualmente esistenti, purché rispondenti ai seguenti requisiti: adeguato organico; equa distribuzione del carico di lavoro; adeguata funzionalità degli uffici giudiziari.

Non ho bisogno di rilevare l'assoluta vaghezza di questi criteri che lasciano completa discrezionalità al Governo per istituire le sezioni non si sa dove. A volte, fra tanti giuristi ed operatori del diritto, mi vengono in mente i miei studi letterari. Giacomo Leopardi nello *Zibaldone* afferma che il vago, l'indeterminato e l'indefinito sono categorie eminentemente poetiche. Noi abbiamo un compito diverso, non so se più o meno utile, Presidente, certo, meno affascinante, ma più gravido di conseguenze concrete. Proprio la consapevolezza di queste conseguenze richiederebbe, al contrario, chiarezza, determinatezza e precisione.

L'unica cosa chiara e determinata in questo progetto è che le sezioni specializzate saranno istituite senza alcun aumento di organici, ad organici invariati. In un primo momento, nel testo era specificata la localizzazione presso i tribunali provinciali, poi, a seguito della giusta preoccupazione di sessanta deputati della maggioranza che rappresentano le aspettative delle città sedi di tribunali subprovinciali, si è trovato un compromesso, nella totale ambiguità di questa formulazione così evasiva.

Non mi scandalizzano i compromessi, ma faccio notare ai colleghi della maggioranza che i motivi per stare tranquilli sono davvero pochi. Basta fare un piccolo calcolo aritmetico: gli attuali magistrati minorili togati in organico sono 182. Per ogni

sezione specializzata ne sono previsti almeno quattro. È facile prevedere che molti tribunali rimarranno fuori da questa riforma, sia nelle piccole città sia, forse, nelle grandi città che non hanno organici adeguati.

Vi sono tribunali e procure in Italia — credo che il ministro lo sappia benissimo —, anche in grandi città capoluogo, come Bari, Foggia, Prato, per fare solo alcuni esempi, che hanno quasi duemila cause per ogni magistrato in organico. Si può dire che sono organici adeguati? In questi casi, la riforma prevede che non si realizzi la sezione specializzata e, dunque, venga sottratta al tribunale ordinario tutta la materia che riguarda i minori e che in sua vece vi sia una sorta di giudice pendolare, che si sposta dalla sezione più vicina soltanto nei giorni in cui sono fissate le udienze, forse una volta alla settimana o anche meno.

Si è molto parlato in Commissione della giustizia di prossimità, come del miraggio che noi condividiamo e che, secondo la maggioranza e secondo i proponenti, questa riforma potrebbe realizzare. Per noi giustizia di prossimità non è una giustizia ad ore o a cottimo in un campo in cui la conoscenza del retroterra sociale e familiare è fondamentale per chi decide, in cui la costante interrelazione tra rappresentanti delle parti, servizi territoriali e magistrati dovrebbe andare ben al di là del rito momentaneo dell'udienza. Non è sufficiente questo modello da commessi viaggiatori che tutt'al più si può tradurre — com'è stato detto — in un «sentenzificio». Senza considerare che, nella previsione di spesa — lo ricordava poco fa l'onorevole Iannuzzi —, non è, in alcun modo, compreso il costo di questi spostamenti (anche noi aspettiamo con attenzione e curiosità di leggere il parere della Commissione bilancio).

Per noi, le sezioni specializzate devono essere realizzate presso tutti i tribunali attualmente esistenti. Non si possono accentuare le molte diseguaglianze territoriali che già ci sono in questo paese. La prossimità per alcuni non può avere come conseguenza la perdita di qualità e l'al-

lontanamento per gli altri, perché in questo modo si viola il principio di uguaglianza.

Mi sono avvicinata ad un altro ordine di questioni che non attengono più al dove ma al come, ossia alla qualità del nuovo sistema che si prefigura.

Pensiamo che le cosiddette sezioni specializzate finiranno per non essere specializzate affatto.

La specializzazione finora è stata assicurata da alcuni fattori concorrenti: la professionalità dei magistrati, data dall'esperienza e dalla formazione continua; la continuità e la dedizione esclusiva a queste materie; l'integrazione tra competenze giuridiche dei giudici togati e le scienze umane unite all'esperienza nell'ambito delle problematiche familiari che fanno capo ai giudici onorari.

Non sappiamo se vi sarà la prima condizione; anzi, si può prevedere che, almeno all'inizio, vi sarà soltanto in parte. Certamente, non vi saranno le altre due.

Mi piace sempre ricordare che, già nel 1908, un predecessore del ministro Castelli, il guardasigilli Vittorio Emanuele Orlando, emanò una circolare a tutti i tribunali del Regno in cui raccomandava che ad occuparsi di minori fossero sempre gli stessi giudici e che essi non fossero distolti da questa materia per seguire altre faccende. Nel 1912, l'allora ministro Finocchiaro Aprile incaricò la Commissione IV di una ricerca sulle istituzioni giudiziarie più idonee alla tutela dei minori e delle loro famiglie. Così diceva la relazione finale della Commissione IV: «È mestieri che il giudice minorile abbia ad occuparsi dei giovinetti come di unica e sacra sua missione perché, ove dovesse attendere all'adempimento di altri doveri, potrebbe accadere, come, purtroppo, l'esperienza quotidiana ha dimostrato, che quella ponesse a questi e di questi precipuamente si occupasse, neglignendo, se non obliando addirittura, quella».

Per questi motivi, furono salutate come grandi passi avanti prima l'istituzione del tribunale dei minori e, poi, nel 1971, la riforma degli organici, che attribuiva fun-

zioni esclusive ai giudici minorili. Ora si rischia di cancellare questi traguardi, tornando indietro di quasi cento anni!

L'articolo 6 del testo afferma che ai magistrati togati possono essere devoluti anche altri affari — è già stato detto — per imprescindibili esigenze di servizio e qualora ciò non comporti ritardo. Signor ministro, colleghi, ai cittadini comuni non è consentita l'ignoranza della legge, ma neppure a governanti ed ai legislatori può essere consentita l'ignoranza della realtà delle cose. Non si può far finta di ignorare che rovesciare la giustizia minorile nell'ingorgo di quella ordinaria vuol dire che i giudici minorili dovranno affrontare — 365 giorni all'anno — imprescindibili esigenze di servizio e che si dovranno occupare di minori nei ritagli di tempo! Per il responsabile dell'ufficio sarà difficile decidere se è più grave il ritardo di un processo per associazione a delinquere od una procedura di maltrattamento, violenza o, magari, una di adozione.

Quanto ai giudici onorari, essi vengono dimezzati nel numero, con la conseguenza di aggravare ulteriormente la carenza di organici. Il collegio prevede, infatti, un solo giudice onorario al posto di due. I giudici onorari, ovvero gli esperti — psicologi, sociologi e pedagogisti — sono un pilastro dell'attuale modello di giustizia minorile, che rendono specializzata integrando le proprie competenze nel campo delle scienze umane con quelle dei magistrati togati, in un processo di formazione reciproca garantito dalla presenza paritetica di più saperi e dalla loro contaminazione. È un istituto che si può migliorare, onorevole Lussana, operando sulla formazione, sui criteri di selezione, sulla qualità della relazione, ma non lo si può azzerare o depauperare!

Ora, i giudici onorari sono proprio il dichiarato obiettivo polemico di questo provvedimento. Forse, a qualcuno non piace l'idea di una giustizia che non si limita a punire o reprimere, ma che cerca di rieducare, di offrire una speranza di futuro anche alla devianza minorile, di riparare i guasti di cui, quasi sempre, il comportamento di un ragazzo che delin-

que è conseguenza e non causa. A qualcuno forse non piace che vi sia chi, senza la toga, contribuisca a decidere se una famiglia è idonea oppure no ad adottare un bambino ovvero che, in casi estremi, i figli vengano allontanati dai genitori. L'onorevole Lussana l'ha definita un'intrusione, evidenziando quasi una visione proprietaria dei figli.

Così, all'inizio, i giudici onorari erano proprio spariti dal testo. Poi, per usare le parole del ministro Castelli (tra virgolette), essi « sono stati salvati in qualche modo ». Come se si trattasse di una questione occupazionale! Non è una questione occupazionale: qui si tratta di salvare un modello di giustizia minorile che ha bisogno di ricostruire tutta intera l'unità delle persone coinvolte — le quali sono persone in crescita, in piena evoluzione — e che, per farlo, ha bisogno di una pluralità di figure (il magistrato, il giudice onorario, i servizi sociali territoriali), un modello diverso dalla giustizia ordinaria e più attento alla complessità.

Ecco perché ci sembra assurdo dimezzare la componente onoraria e, soprattutto, escluderla del tutto dalla decisione nei processi civili. Abbiamo, così, una curiosa figura di giudice che non giudica, ridotto al rango di consulente che ha il solo il compito di delineare il profilo psicologico del minore, che non entra in camera di consiglio, che non interagisce con chi giudica e che, dunque, viene escluso proprio nel momento in cui serve il suo apporto: un consulente occulto che viola anche i principi del giusto processo, perché almeno la nomina di un consulente tecnico del tribunale non priverebbe la parte, che di solito è la famiglia, della possibilità di nominare a sua volta un consulente e di accedere al dibattimento.

Noi pensiamo che i bambini siano soggetti e non oggetti, titolari di diritti e non proprietà delle famiglie; non ci piace neppure la parola « minore », infatti proponiamo sempre « minorenni » perché si capisca che non si parla di inferiorità, anzi la rilevanza umana è superiore. Se potessimo, cancelleremmo dall'ordinamento anche il concetto di potestà ge-

nitoriale per sostituirla con responsabilità. La sofferenza dei più piccoli va trattata in modo diverso soprattutto in una fase storica in cui l'evoluzione delle problematiche familiari e minorili richiede un salto qualitativo.

È sotto gli occhi di tutti che l'area del disagio minorile presenta confini nuovi e per certi versi inediti, basti pensare ai fatti che coinvolgono i bambini stranieri, costretti a delinquere, trattati e venduti. Ma il disagio minorile non è nemmeno più prevalentemente associato alla marginalità sociale, ci sono nuove forme di devianza minorile; il pensiero corre al bullismo, agli ultras, ai branchi dei quartieri alti, che potremmo chiamare il « malessere del benessere », che ha investito in pieno i ceti medi. Inoltre la patologia delle cosiddette famiglie normali produce forme di violenza inedita e sorprendente, maltrattamenti, abusi, addirittura un numero allarmante di omicidi in ambito familiare. Ricorderete una frase di Tolstoj, che è sul frontespizio di *Anna Karenina*: le famiglie felici si assomigliano tutte, le famiglie infelici lo sono ciascuna a modo suo. Oggi è più vero che mai. E questo richiede più specializzazione, non meno, più cultura specifica, non meno, più aggiornamento, più integrazione tra discipline diverse, più capacità di ascolto, non meno attenzione o una attenzione distratta e frettolosa, e richiede, questo sì, una forte accelerazione sulle garanzie dei minori secondo i principi della Conferenza di New York, della Carta di Strasburgo, ma anche secondo l'articolo 111 della nostra Costituzione, che ha affermato i principi del giusto processo. Questa era davvero la riforma più urgente, la definizione del rito minorile secondo l'articolo 111 per cancellare dal nostro ordinamento quest'ultimo pezzo di inquisizione che riguarda i minori, quasi fossero cittadini di serie B.

È vero che i tribunali per i minorenni spesso li applicano già, ma come si attueranno questi principi una volta riversata la materia minorile nell'imbuto della giustizia ordinaria? Dove si farà il dibattimento e avrà luogo l'ascolto del minore? Nella stessa aula di tribunale insieme a cento

altre cause? E dove sono le risorse per l'adeguamento edilizio, che possa garantire sedi separate, come è scritto in tutti gli indirizzi a livello internazionale ed europeo, e per garantire il diritto alla difesa per i non abbienti? Mi rivolgo ai garantisti della Casa delle libertà, se ci sono davvero. In questo testo si dice che nel giudizio penale è ammesso il giudice onorario, ma, a parità di voti, prevale l'opinione del giudice togato. È una gravissima violazione dei diritti dei minori, perché per gli adulti vale la regola che nel caso di opinioni diverse prevale la sentenza più favorevole all'imputato, una disparità di trattamento che tradisce una cultura repressiva e che è persino incostituzionale perché viola in maniera evidente l'articolo 3 della Costituzione.

Infine, da questo testo sono sparite le funzioni del magistrato di sorveglianza, non se ne parla neppure: ma se un minore va in carcere non ha diritto allo stesso regime carcerario degli adulti, ivi compresa la possibilità di essere ammesso alle misure alternative? Si tratta di una dimenticanza o di un riflesso condizionato anche qui da una visione repressiva?

Ho cercato di spiegare i motivi per cui di questo progetto non ci convince il dove e il come, ma ci è soprattutto oscuro il perché. Volendo escludere un intento punitivo verso gli attuali tribunali dei minorenni, che pure trapelava dall'intervento dell'onorevole Dario Galli, non comprendiamo perché si vuol cancellare l'attuale sistema di protezione giudiziaria per i minori senza avere le risorse per sostituirlo con un altro più efficace, così come prevede il nostro testo, o almeno altrettanto efficace, perché insomma si vuol mettere nel caos la giustizia minorile.

Si sono espressi negativamente o almeno con grande preoccupazione su questo progetto la VI commissione del CSM, l'Associazione magistrati minorili, gli avvocati che si occupano di minori e di famiglia, le associazioni che si occupano di bambini adolescenti a livello nazionale e internazionale, fra cui gli Amici dei bambini, l'ANFAA, il CIAI, il CIES, il CIFA, il

CISMAI, ECPAT Italia, Save the children Italia, Telefono azzurro, Unicef Italia.

Parole preoccupate sono state espresse dalla Commissione parlamentare per l'infanzia, presieduta dall'onorevole Burani Procaccini, che ha approvato all'unanimità un documento molto importante. È perfino nato un movimento di opinione contro questa riforma — il manifesto giustizia per i minori — costituito da intellettuali, giuristi ed esperti in materia minorile.

Il nostro testo alternativo cerca di interpretare nel modo più costruttivo e non ostruzionistico queste voci e queste preoccupazioni che riteniamo fondate. Dopo tanti provvedimenti particolari forse questo Governo ha bisogno di fare qualcosa che si possa presentare come una riforma in materia di giustizia. Questo ci sembra l'unico perché plausibile.

In Commissione il ministro Castelli ha ammesso che non tutto è chiaro, ma che nel suo mestiere lui è abituato a sperimentare. Il metodo sperimentale è il miglior viatico per il progresso scientifico ma non lo considero una garanzia per una buona legislazione soprattutto in materia di bambini, adolescenti e famiglie. Queste sono materie che vanno al di là dei vincoli e delle forzature politiche, chiedono a ciascun gruppo parlamentare e a ciascun deputato un'assunzione di responsabilità autonoma fondata su convinzioni profonde, su una profonda adesione culturale e, vorrei dire, morale. Non a caso abbiamo colto in Commissione una differenziazione fra gruppi e fra deputati della maggioranza negli accenti durante la discussione e perfino nel voto finale.

L'Ulivo si presenta unito in questa battaglia parlamentare, ma non pensiamo di avere l'esclusiva nel rappresentare le preoccupazioni del mondo, vasto, qualificato e socialmente rilevante che si muove intorno alla cultura minorile. Le nostre non sono ragioni ideologiche ma sono, questo sì, ragioni ideali e valoriali; si fondano su un'idea della civiltà giuridica e dei diritti dell'infanzia che sappiamo essere molto diffusa nella società, ben al di là dei confini dei filoni culturali in cui si riconoscono le forze politiche dell'opposi-

zione in questo Parlamento. Per questo ci auguriamo che queste ragioni siano il più possibile condivise in quest'aula nell'interesse delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi del nostro paese (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo avere ascoltato le valutazioni che in questa sede sono state fatte dai colleghi, sia della maggioranza sia dell'opposizione, che mi hanno preceduto ritengo di dover affrontare il problema in termini che prescindono da una valutazione analitica degli aspetti che sono stati già trattati per non ripetere considerazioni, che divido massimamente, dei colleghi dell'opposizione; ritengo, dunque, di dover affrontare l'analisi di questo testo normativo e di questa proposta in termini più ampi e più strettamente di carattere politico.

La relatrice, la collega Lussana, alla quale confermo la personale stima, ha premesso che si sarebbe di fronte ad un ottimo lavoro di mediazione. Io ritengo che si sia, al contrario, di fronte ad un ottimo lavoro di facciata che, al di là del disegno di uno schema che è assolutamente irrealizzabile, come è stato ampiamente dedotto dai colleghi che mi hanno preceduto, dimostra una carenza culturale di fondo che non è assolutamente accettabile nel momento stesso in cui si affrontano problemi che riguardano i minori. Quello relativo alle devianze minorili, ai problemi che esse sottendono, ai rimedi che devono approntarsi, alle soluzioni, che nel caso specifico andrebbero adottate, è un problema più ampio che presuppone una visione organica e non frammentaria dell'intero problema che noi definiremmo problema famiglia.

Ciò perché non si può affrontare il problema dei minori partendo dall'aspetto procedurale: è come costruire una chiesa partendo dal campanile, ovvero affron-

tando esclusivamente l'aspetto patologico, che è quello che oggi stiamo discutendo senza premettere un'analisi compiuta e soluzioni accettabili ai problemi sociali e familiari che sottendono alle varie devianze che, attraverso la ridefinizione del sistema processuale, dovremmo affrontare.

Come ha correttamente affermato la collega Magnolfi, infatti, il problema della sofferenza familiare è oggi molto più complesso di quanto non fosse all'epoca in cui fu definito, settant'anni fa, anche sotto il profilo processuale, lo schema che oggi si intende modificare. Ciò perché oggi siamo in presenza di una devianza minorile che attiene alla componente extracomunitaria della nostra società, allo sviluppo del fenomeno droga, all'utilizzo dei minori come manovalanza immune da parte della malavita organizzata, al malessere che deriva dall'eccesso di benessere con cui la nostra società — una società «barbara» sotto il profilo formativo ed educativo — soffoca i minori ed al disagio della frammentazione della famiglia di origine. Si tratta di elementi che non ho sentito rammentare in questa Assemblea, ma che gravano, come un fattore implicito spaventoso, sia sui fenomeni di devianza minorile, sia su quelli, ancor più gravi, dei condizionamenti psicologici alla crescita e alla formazione equilibrata dei nostri giovani.

Si registra, inoltre, anche il fenomeno dell'abuso sui minori, il quale, come è noto, all'80 per cento ha origine endofamiliare; vi è il fenomeno degli omicidi-suicidi endofamiliari; abbiamo, sostanzialmente, un fenomeno che è possibile ricondurre ad un disagio sociale più ampio, le cui radici sono ovviamente lontane, ma rispetto al quale abbiamo un dovere di fondo: difendere, innanzitutto, i nostri giovani.

Tuttavia, limitarsi ad affrontare il problema sotto il profilo processuale penalistico, ovvero sotto il profilo processuale nel suo complesso — come si è fatto oggi con il provvedimento al nostro esame, sbandierato come una conquista, ma che, in realtà, rappresenta una sconfitta — significa avere del problema della sofferenza del mondo giovanile una visione

giurisdizionale, vale a dire una visione distorta del rapporto esistente tra società e minori.

Noi abbiamo, invece, una visione diversa, una visione antropocentrica e sociale del problema, la quale pone il minore al centro di un processo formativo che deve considerare la società responsabile in prima persona delle devianze, e dunque partecipe di un dovere di crescita organica di coloro che saranno i cittadini del futuro. Non ha rilevanza il modo con cui processeremo un ragazzo, così come non ha importanza il modo con cui affronteremo i problemi della patologia familiare, se prima non avremo affrontato i problemi della genesi di queste patologie, o avremo cercato di porre rimedio all'origine del male: è come preoccuparsi di come spegnere gli incendi senza curarsi del fatto di non farli crescere.

Ragionare in questo modo, infatti, vuol dire negare anche il grande valore sociale dell'intero sistema della cooperazione e della solidarietà sociale che si sta sviluppando attorno ai problemi dei giovani, e che si sta stringendo intorno a loro con una generosità della quale non abbiamo neanche idea; ciò significa negare anche il valore profondo di tutto ciò che questa società sta dando, in termini di volontariato, alla soluzione di tali problemi.

Mi dispiace che il ministro non sia qui, ma rendo grazie al sottosegretario Valentino che ci onora della sua presenza (per la verità, anche il ministro oggi ci ha sopportato a lungo). Tuttavia, ho sentito parlare del problema della imputabilità in occasione di una riunione che si è tenuta in Commissione giustizia, così come ho sentito più volte in quest'aula affrontare il problema del carcere quando discutevamo del cosiddetto indultino. Il problema non è essere clementi, il problema è costruire più carceri: questa era la soluzione che veniva prospettata. Per carità, non voglio censurare il pensiero altrui, ma ho il dovere di censurare le soluzioni che si vogliono dare ai problemi.

Signori del Governo, credete veramente che la reazione penale sia lo strumento più utile al recupero dei giovani? In altri

termini, credete che punire i giovani o affrontare il problema della reazione penale nei confronti dei giovani con lo stesso sistema sanzionatorio degli adulti, quale oggi è, sia ancora uno strumento valido? Se si dà una risposta positiva a tale quesito, come ho sentito fare in Commissione, allora vi dico che non vi è possibilità di confronto perché ci muoviamo su due piani culturali assolutamente divergenti.

Questa legge è frammentaria nella proposta e limitata nei contenuti e vi dirò che la ritengo anche pericolosa quanto alle conseguenze. Sotto questo profilo, richiamo alcune valutazioni che sono state correttamente svolte dai colleghi che mi hanno preceduto, condividendo l'unico principio sul quale credo siamo tutti d'accordo, ossia il tentativo di ricondurre ad unitarietà la giurisdizione e la competenza in materia minorile. Ricordatevi, però, che in questa legge tale principio è da tutti condiviso, ma profondamente negato. Innanzitutto, si nega il concetto di unitarietà della giurisdizione sotto il profilo territoriale, nel momento stesso in cui, attraverso un artificio logico che porta a dire che il Governo individuerà i tribunali nei quali sarà possibile creare la sezione specializzata, si tende a dividere il territorio tra coloro che potranno fruire di un servizio e coloro che non potranno farlo, creando una disorganicità della giurisdizione laddove si era premesso che se ne volevano creare i presupposti di unitarietà.

Si nega anche l'unitarietà della giurisdizione sotto il profilo della specializzazione. Infatti, si parla di specializzazione (anzi, tutti si sono riempiti la bocca con questo termine) senza pensare che il problema della specializzazione presupponeva l'esclusività della funzione, che è negata, e soprattutto presupponeva l'esclusività della funzione in coloro (e mi riferisco ai pubblici ministeri) che sono tuttora, in questo sistema repressivo, titolari della funzione di indagine.

Affidare ad un pubblico ministero, che dalla mattina alla sera ha a che fare con veri delinquenti, il rapporto con un mi-

nore che delinque è come pensare di volere sfogliare una margherita con un trattore...

PRESIDENTE. Senza riferimento al simbolo del suo partito, naturalmente (*Siride*)...

GIUSEPPE FANFANI. Ma si figuri! Lo sa, signor Presidente, che non ci avevo pensato?

PRESIDENTE. A volte le metafore sono ingannevoli!

GIUSEPPE FANFANI. Malgrado ci abbia ascoltato tutti, non ha perso nulla della sua arguzia toscana!

Vi è, poi, il terzo problema della unitarietà lesa sotto il profilo della coesione della società attorno ai minori.

Quando si parla di unitarietà della valutazione complessiva del fenomeno non si deve pensare esclusivamente all'unitarietà della giurisdizione, ma anche a quel sistema di coesione sociale, sviluppatosi autonomamente ed a prescindere dalle volontà di carattere normativo attorno al sistema minorile, che corriamo il rischio, attraverso la frammentazione delle specializzazioni che dovrebbero essere un baluardo, di negare complessivamente. Se non si ragiona così non si valuta correttamente l'apporto che tutto il sistema degli assistenti sociali, che nel provvedimento in esame si tenta quanto meno di reprimere nelle loro competenze, ha dato alla soluzione dei vari problemi sviluppatisi in tale materia.

La riduzione di competenze e di numero dei giudici onorari e l'esclusione dalla funzione di giudice onorario di psichiatri, di assistenti sociali, di insegnanti, di educatori e di pediatri significa, infatti, rompere il legame tra i minori e la società in cui sono nati, quella stessa società che in prima persona è responsabile delle loro devianze. Significa ridurre le problematiche giovanili ad un mero fatto giurisdizionale asettico, privo di quei filtri di comprensione che gli esperti, fino ad oggi, garantivano.

Vi è una necessità, quindi, di un disegno più ampio, di un intervento organico, di una revisione del sistema penale sostanziale prima di quello penale processuale. Non si è mai visto affrontare un problema necessariamente unitario partendo dal sistema processuale prima che dal profilo sostanziale. Vi è una necessità di revisione del processo formativo e di recupero dei minori. I minori non devono andare più in carcere! I minori non devono andare più nei riformatori! È come mettere in galera un tossicodipendente: non serve assolutamente a niente! O lo Stato di fronte a tali questioni, che hanno alcune specificità, si pone in un'ottica aperta, moderna, capace di affrontare i problemi per quello che sono, ovvero non si è fatto niente.

Inoltre, ci vogliono anche un po' di soldi. Vi è stato ricordato dall'onorevole Finocchiaro che non si possono fare le nozze con i fichi secchi. Soprattutto, quando i danari non ci sono, bisogna affrontare i problemi con la dignità che la povertà ha insegnato per secoli. Non possiamo fare la figura dei ricchi, né il ministro può disegnare una cornice ampia all'interno della quale vi è il vuoto perché non ci sono i denari per affrontare la questione. Quando non ci sono i denari è bene non fare la figura dei ricchi perché, prima o poi, il bluff viene fuori, ovvero, per dirla con il Collodi: quando s'è tonni gli ha più dignità morir sott'acqua che sott'olio.

Nel documento di programmazione economico-finanziaria non solo non vi è una lira, ma non vi è neanche una riga che parli dei problemi legati alla disponibilità finanziaria con i progetti faraonici di riforma della giustizia. Dunque, credo che il problema del sistema processuale civile e penale, che deve regolare nel momento patologico ed attuativo della giurisdizione tutti i fenomeni della giustizia, sia certamente da disciplinare, ma deve venire dopo che avremo disciplinato gli aspetti sostanziali e, soprattutto, dopo che avremo affrontato *in nuce* il problema delle de-

vianza e delle patologie delle famiglie e dei giovani. Infatti, se non faremo in questo modo non avremo fatto nulla.

Vi è un invito alla riflessione: non vogliate fare ad ogni costo leggi che sapete essere manifesti viziati da illogicità o, peggio ancora, scatole vuote solo per il gusto di dire che le abbiamo fatte. Bisogna riflettere bene: la riforma che oggi prospettate è pernicioso perché distrugge un sistema senza crearne uno nuovo. È un invito a lavorare insieme in un progetto più ampio e, su questo, avrete il conforto di un'opposizione disponibile ad un confronto costruttivo. Altrimenti, ognuno si assumerà le proprie responsabilità nei confronti dei minori e di quei valori sociali che tutti dicono di voler tutelare, ma che voi, anche con questa riforma normativa, correte il rischio di offendere (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Grazie, Presidente. Io credo che con questa proposta di delega che il Governo chiede al Parlamento ci troviamo di fronte da una parte all'ennesimo tentativo di trasferire poteri e competenze legislative dal Parlamento all'esecutivo in materie così importanti (cosa di per sé negativa proprio perché restringe l'ambito del confronto politico e parlamentare e anche della capacità di decisione), e dall'altra, soprattutto per un aspetto di metodo, ad una vera e propria controriforma del diritto minorile e di ciò che ha rappresentato nella storia del nostro sistema e del nostro ordinamento giudiziario questa specialità, che ha una rilevanza, ovviamente politica, di politica giudiziaria generale.

Si tratta di una controriforma — lo dicevano bene i colleghi dell'opposizione che mi hanno preceduto — innanzitutto perché si assiste allo smantellamento dei tribunali dei minori, senza avere la capacità di rispondere in termini di forte riformismo alle questioni e alle necessità

di cambiamento che il funzionamento, e spesso il non sempre buon funzionamento dei tribunali dei minori, hanno posto all'attenzione degli operatori del settore e dell'opinione pubblica generale.

Con questa delega, il Governo e la maggioranza di centrodestra in realtà scelgono la scorciatoia di smantellare ciò che c'è e di ridurre questa specificità ad una sezione specializzata del funzionamento ordinario della giustizia nel nostro paese, sottraendo risorse umane e finanziarie e specializzazioni, che non sono solo quelle tradizionali nell'ambito del diritto, ma quelle di tutto l'ausilio sociale, psicologico e comportamentale, che ha rappresentato uno dei cardini del funzionamento dei tribunali minorili e della giustizia minorile nel nostro paese.

Anche qui vi è una scelta che tenta di introdurre elementi di riduzione della giustizia minorile partendo dalla struttura, senza avere la capacità di intervenire nella sostanza del processo minorile e dei grandi problemi che ciò determina in termini sostanziali nell'applicazione del codice civile, del codice penale e del sistema sanzionatorio penale per i minori. Mi auguro che quando il centrosinistra tornerà presto al Governo di questo paese metta come uno dei primi punti della propria azione di riforma nel campo della giustizia proprio la necessità, opposta a quella manifestata dal Governo e dalla maggioranza di centrodestra, di intervenire proprio laddove il problema della giustizia minorile ha manifestato i suoi più forti ed evidenti limiti nel corso di questi anni. Ad esempio, abolendo finalmente il sistema sanzionatorio penale e la restrizione della libertà personale attraverso quelle strutture obsolete e inadeguate che sono i riformatori o le case di reclusione per minori e introducendo in maniera sostanziale nuove metodologie proprio laddove il minore, che compie atti di devianza sociale e comportamentale, ha bisogno di un intervento strutturale di recupero e di reinserimento.

Ciò deve avvenire in un contesto civile e legale, sperimentando proprio su questo terreno la necessità di misure alternative

alla sanzione penale e alla restituzione della libertà personale, individuando un contesto di reinserimento sociale e civile ben più complesso della scorciatoia rappresentata dalla reclusione, seppur individuata in forma più mediata rispetto a quella che viene attuata nei confronti dei maggiorenni.

Dunque, i Verdi sono nettamente contrari a questa controriforma e intendono collegare a questa battaglia in Parlamento un raccordo con gli operatori del settore che, peraltro, in tutte le sedi hanno manifestato critiche di merito e di metodo su questo provvedimento. Occorre indicare — come viene fatto nella proposta di testo alternativo e nella serie di emendamenti che il centrosinistra ha presentato — una visione completamente diversa da quella propostaci dal Governo e dalla maggioranza di centrodestra.

Abbiamo evidenziato che un punto cardine è quello del mantenimento di un'autonomia organizzativa, funzionale e giurisdizionale del tribunale dei minori, ampliandone e qualificandone meglio i compiti, gli obiettivi, la capacità di azione. Si tratta di un tribunale che, oltre ad essere il tribunale dei minori, è quello per la famiglia e per il minore che spesso, nel processo penale e in quello civile, è visto come soggetto subalterno rispetto alle affermazioni diritto riguardanti i maggiorenni.

Nell'ambito della necessità di una riforma positiva e non di una controriforma del tribunale dei minori, abbiamo evidenziato l'opportunità di dotare questa azione a tutela del minore di un supporto finanziario, umano e professionale adeguato. La giustizia minorile non può essere realizzata...

**PRESIDENTE.** Onorevole Cento, la invito a concludere.

**PIER PAOLO CENTO.** ...risparmiando sulla pelle di coloro che dovrebbero essere i principali destinatari di questa giurisdizione specifica.

Occorre una ricostruzione dei codici civile e penale nonché di quelli proces-

suali, ponendo il minore al centro degli interessi di tutela e di recupero. Non a caso noi Verdi abbiamo presentato una proposta di legge volta all'istituzione di un garante per i minori, che ritengo debba essere considerata all'interno di questo quadro di riforma positiva e non negativa come invece ci viene proposto dal Governo.

Nel corso dell'iter parlamentare vedremo cosa accadrà con gli emendamenti che abbiamo presentato, non vi è dubbio che sono in campo due visioni nettamente alternative tra loro, che si confronteranno in Parlamento e nel paese.

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare l'onorevole Burani Procaccini. Ne ha facoltà.

**MARIA BURANI PROCACCINI.** Signor Presidente, signor ministro, ciò che offende di più quando si parla di una proposta di legge così dibattuta, sofferta ed importante — direi la più importante proposta di legge in materia di diritto trattata in questa legislatura —, è ascoltare affermazioni come quella dell'onorevole Lucidi, che parla di mancanza di cultura giuridica o come quella dell'onorevole Fanfani, che parla di carenza culturale di fondo.

Il rispetto degli altri è un costume democratico. Ritengo che ciascuno di noi debba riconoscere pregiudizialmente una volontà positiva e un tentativo positivo all'avversario che ha scelto una strada diversa. Non è giusto ogni volta parlare di incultura: la cultura non è retaggio di alcuni e non appartenenza di altri. La cultura si elabora nella vita, ed è fatta anche di ascolto degli altri, anzi direi principalmente di ascolto degli altri.

Proprio sulla base di tali considerazioni, signor ministro, vorrei ricordare ai nostri colleghi come del tema in esame si sia dibattuto per trent'anni in questo Parlamento senza mai addivenire ad una legge di riforma. È vero, furono istituiti i tribunali per i minorenni, ma si vide subito che erano insufficienti e si vide subito che quella giurisdizione relativa ai minori era frammentaria e, soprattutto, non era vicina ai minori stessi e alle famiglie.

Da allora si sono tentate molte strade, ma, guarda caso, nessuna di tali strade è stata percorsa. Indubbiamente la soluzione migliore sarebbe stata quella di un tribunale della famiglia e dei minori, diffuso su tutto il territorio, vicino alla gente. Ma per fare questo ci voleva denaro, ci volevano organici, ci volevano luoghi, ci volevano strutture, e mai nessun Governo della Repubblica è riuscito a reperire tali fondi, tali strutture, tali organici, che avrebbero dovuto consentire la realizzazione del tribunale della famiglia e dei minori.

Ciò è quello che avremmo voluto e che voleva il precedente Governo. Proprio perché anche il precedente Governo voleva ciò, fu istituita una commissione, il 2 ottobre 1999, dall'allora ministro della giustizia, onorevole Diliberto. Tale commissione fu istituita affinché si studiasse ciò che si poteva fare, ma già individuando come punto di arrivo le sezioni unificate specializzate presso i tribunali ordinari.

Ebbene, ho qui la bozza di articolato recante l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, la disciplina dei procedimenti di separazione e di divorzio e dei procedimenti camerali e le disposizioni in tema di esecuzione dei provvedimenti relativi a minori. In tale bozza si dice: si tratta di scelte coerenti con l'attività svolta dal Governo negli ultimi anni, tesa a rendere più razionale e funzionale il sistema giudiziario.

Vorrei che i colleghi che parlano di mancanza di cultura giuridica e di carenza culturale di fondo leggessero questa bozza, perché essa è stata predisposta dal Governo di centrosinistra, che non ha poi avuto la forza di portarla fino in fondo per mancanza di risorse, non per un giudizio negativo sull'articolato.

Si tratta di un articolato, onorevoli colleghi, che, guarda caso, se lo si esamina diffusamente, è contenuto in maniera quasi puntuale nell'articolato al nostro esame, messo a punto dopo una lunga discussione, dopo l'accoglimento di emendamenti, dopo l'accoglimento di quella parte della relazione della Commissione

parlamentare per l'infanzia approvata all'unanimità che proponeva due soluzioni: la prima, ottimale, quella del tribunale della famiglia e dei minori; e una seconda, quella recepita nel disegno di legge in esame.

Per questo motivo, onorevoli colleghi, ritengo sia necessaria una grande umiltà e anche un grande e profondo senso della democrazia, perché quando si parla di minori ciascuno di noi dovrebbe accantonare ciò che l'ideologia lo spinge a dire e ciò che la sua parte politica, in un modo o nell'altro, gli richiede.

Qui stiamo parlando di una riforma epocale, cari colleghi. È vero. È inutile nasconderselo. È epocale. Ci hanno provato tutti. Ecco il testo Scoca. Quel testo era stato presentato al ministro Diliberto e da Diliberto era stato considerato un ottimo testo. Guarda caso, quando è questa maggioranza ad elaborare un testo consimile, allora esso diventa un abominio culturale, diventa la negazione del diritto, diventa la negazione della protezione del fanciullo. Sarebbe contro quello che stiamo cercando di fare in Parlamento, vale a dire inserire in ognuno dei nostri progetti di legge norme a tutela del superiore interesse del fanciullo. Si tratta del punto focale fondamentale, al quale la Convenzione di New York ha chiamato a rispondere tutti gli Stati che l'hanno sottoscritta.

Ebbene, qui si parla, per esempio, di esclusività del magistrato che deve occuparsi della materia nelle sezioni specializzate. Quando, nel comma 2 dell'articolo 1, si prevede l'eccezionalità del distacco del magistrato su un singolo provvedimento, per comporre il collegio giudicante, si parla di qualcosa che è veramente eccezionale. E nessuno di voi, qui dentro, ha detto, per esempio, che il pubblico ministero, vale a dire la procura, è specializzato. In questo testo di legge non si è prevista una procura a turno, itinerante, come si fa per qualsiasi altro provvedimento. Qui il magistrato che si interessa di questi argomenti è specializzato. L'avete sottolineato una volta per tutte? O no? Non vi siete accorti che questa specializzazione è veramente seria? Addirittura,

leggendo il testo Scoca, mi sono detta: ma guarda, noi abbiamo fatto ben di più. Abbiamo inserito — e di questo ringrazio il ministro — il concetto della continuità dell'aggiornamento. È un concetto nuovo che si sta inserendo anche nell'università e nella scuola in generale. Si vuole prevedere la continuità dell'aggiornamento per i medici. La si vuole inserire nei vari contratti di lavoro. Il mondo cambia rapidamente e ci si deve adeguare alle nuove esigenze.

Ecco perché questa è una novità, come una grande novità è rappresentata dalla gratuità. Possibile che nessuno di voi, qui dentro, abbia speso una parola — dico: una sola parola — per sottolineare che, per la prima volta, si parla di gratuità? Possibile che nessuno abbia capito che, per la prima volta, siamo scesi accanto alla gente? È inutile: il giudizio se lo poteva permettere chi aveva i denari. Il più debole — e guarda caso il più debole è sempre la donna o il bambino, ovviamente — non ha la possibilità di competere. Quindi, questa è una delle cose più importanti che siano scritte nel testo di legge al nostro esame. Certamente, signor ministro, io vorrei che l'esclusività fosse totale. Io stessa mi farò portatrice di un ordine del giorno perché si preveda che il giudice della sezione specializzata che va ad integrare il collegio non sia mai chiamato stendere la sentenza. In questa maniera, freneremo quei presidenti di tribunali che, magari, fanno le cose un po' alla carlona: quando si troveranno di fronte ad un giudice che va a comporre semplicemente il collegio, certamente ci penseranno due volte a richiamarlo, visto che sono gli altri a dover stendere la sentenza. Questo potrebbe essere un deterrente. Sono sicura della sua sensibilità, signor ministro, e di questo la ringrazio. Lei è venuto da noi, in Commissione infanzia, con grande umiltà, proponendoci due testi di legge. Ci disse: questo è il lavoro che ho cominciato, però è un lavoro che consegno al Parlamento; è un lavoro sul quale non mi incaponirò mai; è un lavoro che darò a voi. Voi studiatelo e lavorateci sopra. E la Commissione per l'infanzia — e ringrazio tutti i colleghi che lo hanno ricordato — ci ha

lavorato per circa un anno ed ha elaborato un atto di indirizzo che viene ricordato perché è stato accurato. Signor ministro, speriamo di esserle utili anche nell'esplicitazione della delega. Nell'atto elaborato dalla Commissione si parla anche di procedure: credo che potrà esserle utile anche in un secondo momento, quando si affronterà il problema in termini più tecnici.

Quello che è importante è che per la prima volta, finalmente, si interviene e io la invito, signor ministro, ad andare fino in fondo con coraggio. Infatti, questo è un Parlamento che, come diceva il Manzoni — che prima è stato citato, non ricordo da chi —, spesso il coraggio non ce l'ha e purtroppo chi non ce l'ha neanche se lo può dare.

Vedo che qui dentro vasi di coccio ce ne sono tanti e allora, siccome io non ho mai fatto il vaso di coccio e mi sono sempre presa personalmente le mie responsabilità, a questo punto, parlo a nome del gruppo di Forza Italia anche io, perché so come la pensano i miei colleghi, ma parlo soprattutto a nome del lavoro molto approfondito e serio che è stato fatto nella Commissione parlamentare per l'infanzia.

Inoltre, vorrei ricordare a tutti i colleghi che quell'atto di indirizzo è stato approvato all'unanimità e quindi io penso che la seconda ipotesi contenuta nell'atto Camera n. 2517 dovrebbe far riflettere molti. Infatti, ho sentito l'onorevole Finocchiaro che da quella fine giurista che è ha buttato la cosa piuttosto nello strappalacrime, ma non è scesa nel profondo di una contestazione tecnica che non poteva arrivare se non sottolineando il fatto che qui non è espressa la totale esclusività: in ogni caso, ripeto, si tratta di un argomento che possiamo approfondire.

Vi è poi la questione dei giudici onorari su cui, signor ministro, signor Presidente, sono contenta che si sia andati in questa direzione. Vorrei concludere ricordando che il giudice onorario è importantissimo perché fa un lavoro di indagine e ci deve essere, tuttavia, deve essere persona qualificata e il fatto che in questo testo si parli della qualificazione del giudice onorario mi fa pensare al testo Scoca che dedicava,